



# Contributi d'investimento per grandi impianti idroelettrici

## Scheda informativa

Versione 2.0 del 26 luglio 2019

---

### 1. Premessa e obiettivi

Nell'ambito della revisione totale della legge sull'energia, approvata dal Popolo svizzero il 21 maggio 2017, è stato deciso di promuovere con un contributo d'investimento la costruzione, il rinnovamento e l'ampliamento dei grandi impianti idroelettrici.

La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei responsabili di progetto.

### 2. FAQ

#### 2.1 Per quali tipologie di grandi impianti idroelettrici si può richiedere un contributo d'investimento secondo il nuovo articolo 24 della legge sull'energia?

I gestori dei grandi impianti idroelettrici (impianti idroelettrici con una potenza maggiore di 10 MW<sub>br</sub>) possono beneficiare di un contributo d'investimento per i nuovi impianti come anche per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli. Per i grandi impianti idroelettrici è determinante la potenza meccanica lorda media dopo l'investimento.

L'ampliamento e il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive quest'ultimo raggiunge i valori limite o i requisiti fissati nell'articolo 47 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPE<sub>n</sub>).

#### 2.2 A quanto ammonta il contributo d'investimento?

Il contributo per le nuove costruzioni e gli ampliamenti considerevoli ammonta al massimo al 35 per cento e quello per rinnovamenti considerevoli al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili. Il contributo d'investimento non deve superare i maggiori costi non ammortizzabili (CNA). Esso si basa pertanto sul più basso dei due valori.



### 2.3 Come vengono calcolati i contributi d'investimento?

La determinazione dei contributi d'investimento si basa sul Discounted Cashflow Model (metodo DCF). Il metodo DCF permette di valutare gli investimenti a lungo termine. A questo riguardo, tutti i flussi futuri di denaro vengono scontati e sommati in un determinato momento. Se il valore netto risultante da tale calcolo è negativo, vale a dire in presenza di maggiori costi non ammortizzabili (CNA), i gestori possono richiedere un contributo d'investimento.

Per determinare i maggiori costi non ammortizzabili, oltre all'investimento necessario, occorre indicare anche i costi ricorrenti e l'evoluzione futura dei prezzi. L'ordinanza sancisce ulteriori disposizioni in merito.

Il metodo di calcolo del tasso d'interesse calcolatorio è analogo a quello previsto dalla regolamentazione della rete elettrica (OAEI). Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ovvero l'Ufficio federale dell'energia (UFE), fissa il tasso d'interesse calcolatorio (WACC) da applicare.

Per individuare i futuri flussi di denaro l'UFE mette a disposizione uno scenario dei prezzi dell'energia elettrica, sulla scorta dei modelli usuali del settore, che viene aggiornato annualmente.

Per il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili l'UFE mette a disposizione i file Excel necessari, ossia CNA-INFLEX und CNA-FLEX ([link](#)). I file includono lo scenario dei prezzi sopraccitato

### 2.4 Quale file Excel devo utilizzare

Per impianti con un profilo di produzione non flessibile è possibile utilizzare il file CNA-INFLEX, che è scaricabile dal seguente sito: [link](#). Per tutti gli ulteriori impianti è necessario utilizzare il file CNA-FLEX. Quest'ultimo è ottenibile – qualora sussista un nesso con un progetto concreto – inoltrando all'UFE la dichiarazione di riservatezza ([link](#)) debitamente firmata.

In seguito alla ricezione della dichiarazione di riservatezza, l'UFE mette a disposizione il file CNA-FLEX mediante una piattaforma elettronica idonea. La persona responsabile conformemente alla dichiarazione di riservatezza riceve quindi un link di registrazione. Dopo aver effettuato la verifica dei dati di registrazione (E-mail e n. telefono portatile) l'UFE informa la persona responsabile che può pertanto scaricare il file CNA-FLEX.

I modelli di valutazione CNA-FLEX e CNA-INFLEX vengono aggiornati annualmente, analogamente allo scenario dei prezzi (cfr. 2.3). Per il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili (CNA), occorre utilizzare la versione del modello di valutazione attuale al momento della presentazione della domanda. Per ogni versione del modello di valutazione CNA-FLEX, è necessario presentare una nuova dichiarazione di riservatezza.



## **2.5 A chi devo presentare la domanda di contributi d'investimento?**

La domanda deve essere presentata per iscritto all'Ufficio federale dell'energia UFE (Ufficio federale dell'energia UFE, contributo d'investimento grandi impianti idroelettrici, Forza idrica, 3003 Berna) oppure elettronicamente mediante la piattaforma sicura PrivaSphere (<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/dipartimenti/dipartimento-ambiente-trasporti-energia-comunicazioni-datec/privasphere.html>).

La documentazione per la presentazione della domanda è disponibile sul sito dell'UFE al seguente link: <https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/promozione/energie-rinnovabili/contributi-d-investimento.html>

L'UFE ha incaricato un servizio esterno (Arbeitsgemeinschaft Investitionsbeiträge, ARG IB) di esaminare le domande di contributi d'investimento.

## **2.6 Quando posso richiedere un contributo d'investimento?**

La domanda può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione (art. 53 cpv. 2 OPEn). Assieme alla licenza di costruzione, è indispensabile presentare un'attestazione della forza di cosa giudicata rilasciata dall'autorità competente.

## **2.7 Qual è l'ordine di presa in considerazione?**

I fondi per i contributi d'investimento per i grandi impianti idroelettrici sono assegnati a cadenza biennale. Tutte le domande presentate entro un determinato giorno di riferimento vengono valutate in base ai requisiti in vigore. Il primo giorno di riferimento è il 30 giugno 2018.

Se non è possibile prendere in considerazione tutte le domande presentate entro il giorno di riferimento, le domande per impianti nuovi o ampliati avranno la precedenza sulle domande di rinnovamento. Tra le domande per un contributo d'investimento per impianti nuovi e ampliati si darà la priorità ai progetti che vanteranno una produzione supplementare maggiore in rapporto al contributo d'investimento.

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili (CNA) avviene sulla base dello scenario dei prezzi per il giorno di riferimento (profilo di produzione ottimizzato dal punto di vista del prezzo nel caso di impianti flessibili incluso) e del tasso d'interesse (WACC).

Le domande presentate dopo il giorno di riferimento possono essere prese in considerazione solo se le risorse disponibili per i due anni non sono ancora esaurite (art. 51 cpv.3).

## **2.8 Cosa succede con le domande non prese in considerazione?**

Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte di volta in volta a una nuova valutazione nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande.

Per la nuova valutazione occorre aggiornare l'incarto della domanda. Ciò interessa in particolare il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili con il tasso WACC aggiornato e lo scenario dei prezzi attuale e, nel caso di impianti flessibili, il profilo di produzione ottimizzato dal punto di vista dei prezzi.



## **2.9 Con il contributo d'investimento viene indennizzato il plusvalore ecologico della mia produzione di energia elettrica?**

No. Il plusvalore ecologico non è indennizzato con il versamento di un contributo d'investimento. Diversamente dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzia di origine a un'azienda di approvvigionamento energetico, trattato nella borsa dell'energia elettrica o utilizzato in proprio. Le garanzie di origine non sono quindi rilevanti per il calcolo del contributo di investimento.

## **2.10 Posso avviare i lavori di costruzione al mio impianto prima di ottenere la conferma del contributo d'investimento da parte dell'UFE?**

No. Per ottenere un contributo d'investimento i lavori di costruzione devono essere avviati solo dopo l'accordo del contributo da parte dell'UFE. Previa domanda, l'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori, se attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà alcun diritto a un futuro contributo d'investimento.

## **2.11 Il mio impianto è già in esercizio. Posso ugualmente beneficiare di un contributo d'investimento?**

I grandi impianti idroelettrici esistenti possono richiedere un contributo d'investimento solo per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli.

## **2.12 Quali costi non sono computabili?**

Non sono computabili i costi remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure inerenti alla protezione delle acque. Si tratta delle misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc) e all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP).

## **2.13 Come vengono determinati i contributi d'investimento per impianti con produzione a ciclo chiuso?**

In virtù dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LEn le centrali di pompaggio(-turbinnaggio) non possono beneficiare di un contributo d'investimento. Per centrali idroelettriche con produzione unicamente a ciclo chiuso non sussiste quindi diritto a contributi.

Lo scopo della disposizione è di promuovere esclusivamente la produzione di energia da afflussi naturali (compresa l'acqua fornita da pompe di alimentazione). Centrali idroelettriche con bacino di carico e/o ad acqua fluente (entrambi alimentate da afflussi naturali), le quali sono inoltre in grado, come le centrali di pompaggio-turbinnaggio, di produrre a ciclo chiuso, possono di conseguenza richiedere un contributo d'investimento solo per la produzione da afflussi naturali.

Per il calcolo dei contributi d'investimento concernenti le suddette centrali idroelettriche non vengono considerati i costi e i ricavi della produzione a ciclo chiuso. In linea di massima non sono computabili i costi per gli elementi dell'impianto utilizzati esclusivamente per la produzione a ciclo chiuso (ad es. pompe di circolazione). Per gli elementi dell'impianto utilizzati sia per la produzione da afflussi naturali che per la produzione a ciclo chiuso (ad es. bacini di carico, condotte forzate, turbine, edifici), tali costi sono computabili proporzionalmente.



Analogamente i costi d'approvvigionamento dell'energia elettrica per le pompe di circolazione non possono essere rivendicati nella richiesta dei contributi d'investimento. Nel ricavo si tiene conto solamente della produzione da afflussi naturali tenendo conto del profilo ottimizzato, nel caso che quest'ultimo sia flessibile. Di norma i ricavi e i costi energetici sono così determinati sulla base di un modello che esclude la produzione a ciclo chiuso in correlazione alle correzioni del costo del capitale (ad es. turbina ridimensionata, rinuncia a produzione a ciclo chiuso).

La ripartizione deve essere effettuata per ciascun progetto dal richiedente. La potenza delle turbine di uso comune deve essere dichiarata e giustificata solo per la produzione da afflussi naturali ( $T_z$ ). L'UFE parte dal presupposto che per impianti di produzione esclusivamente a ciclo chiuso persista un rapporto simmetrico tra la potenza delle pompe e quella delle turbine. Di solito per i costi computabili proporzionalmente è perciò determinante il rapporto fra  $T_z / P_u$  ( $P_u$  corrisponde alla potenza della pompa di circolazione). Deroghe da questa procedura devono essere spiegate. L'UFE si incarica di appurare la credibilità delle spiegazioni. In casi giustificati è lecito servirsi di un altro rapporto adeguato, il quale deve essere a sua volta spiegato e motivato.

L'UFE raccomanda di chiarire le questioni relative al pompaggio e turbinaggio (definizioni, allocazione, documentazione, ecc.) prima di presentare la domanda, al fine di evitare oneri superflui.

#### **2.14 Ciò che è particolarmente importante quando si completano i modelli di valutazione CNA-FLEX o CNA-INFLEX**

Si prega di leggere attentamente la guida. Compilando i modelli di valutazione CNA-FLEX o CNA-INFLEX, è indispensabile rispettare le istruzioni nei capitoli 2.5 OPEX e 2.6 CAPEX per evitare risultati erronei. In particolare, si tenga presente quanto segue:

##### 2.3 Ulteriori ricavi

- Sotto la rubrica ulteriori ricavi sono da elencare p.es. introiti provenienti da immobiliari, entrate da installazioni fotovoltaiche su edifici degli impianti, entrate da musei / guide, entrate da trasporti di passeggeri (funivie, ascensori, pedaggi per gallerie, ecc.).

##### 2.5 OPEX

- I costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione nonché altri costi d'esercizio sono presi in considerazione dal modello di valutazione soltanto fino al 2% dei costi d'investimento computabili.
- Sotto la rubrica altri costi, si possono p.es. elencare i costi per l'energia gratuita o preferenziale, per l'indennizzo per l'uso dell'acqua ai comuni, per le pubbliche relazioni, ecc.



## 2.6 CAPEX

- Un investimento di sostituzione negativo negli elementi non predefiniti costituente l'impianto (linee gialle) indica che le istruzioni non sono state rispettate secondo la guida. Generalmente gli investimenti di sostituzione forniscono un valore positivo. In caso contrario si inserisca a titolo di prova lo stesso investimento in linee predefinite con periodi di utilizzazione diversi. Si copi quindi i valori corrispondenti calcolati automaticamente nella linea gialla prescelta. Infine si cancelli l'investimento inserito a titolo di prova.
- I costi per concessioni e licenze di costruzione sono considerati costi di investimento computabili e possono essere elencati alla voce 50 (altri costi).
- Anche le perdite di produzione devono essere elencati come costi di investimento computabili (voce 500, perdite di produzione).
- Le tariffe orarie per le prestazioni proprie non possono superare il prezzo di costo. Le prestazioni devono essere documentate dettagliatamente (p.es. persona / funzione).

## 3. Basi legali

- Legge del 30 settembre 2016 sull'energia: <https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/6839.pdf>

Capitolo 5, Contributo d'investimento per gli impianti fotovoltaici, idroelettrici e a biomassa  
Capitolo 14, Disposizioni finali

- Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili: <http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06450>

Capitolo 3: Disposizioni generali sulla remunerazione unica e sui contributi d'investimento  
Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici  
Capitolo 9: Disposizioni finali  
Capitolo 2.2: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici

## 4. Ulteriori domande

L'organo d'esecuzione e il servizio di sostegno dell'organo d'esecuzione sono a disposizione per maggiori informazioni: Ufficio federale dell'energia (UFE), Thomas Putzi e Gianni Semadeni, e-mail:

[IBG@bfe.admin.ch](mailto:IBG@bfe.admin.ch), numero di telefono del servizio di sostegno dell'organo d'esecuzione:

+41 (0)43 444 69 29.